



| | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Protocollo Generale N. | | Entrata | |
| | | Uscita | 5120_2025 |
| Data di Arrivo | | Data di Partenza | 01/07/2025 |
| Responsabile di Protocollo | | | |
| Area Amministrativa | | Area Giurisdizionale | |
| AA | Codice Categoria | AG | Codice Categoria |
| Area Amministrazione Contabilità | | | |
| AAC | Codice Cat. | N. Reg | |
| | | Data Reg. | |
| Data di Pubblicazione | | | |
| Responsabile Pubblicazione | | | |

| | |
|-----------|--|
| Alla c.a. | Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali |
| Pec_mail | LORO MAIL |
| Sede | LORO SEDI |
| E p.c. | Sigg. Consiglieri |
| Pec_mail | LORO MAIL |
| Sede | LORO SEDI |

| Circolare | Codice Atto | Numero | Anno | Autore | Estensore |
|-----------|---|--------|------|--------|-----------|
| | AAIE | 25 | 2025 | MU | MU |
| Oggetto: | Obbligo da parte degli iscritti di comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo mail certificata PEC). | | | | |

Gentili/Egregi Presidenti,

nell'imminenza dell'avvio delle procedure di elezione dei Consigli degli Ordini Territoriali, ed allo scopo di garantire modalità di comunicazione e di notifica agli iscritti certificate, è necessario che la totalità degli iscritti agli Albi abbia comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero più comunemente il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC (come peraltro già precisato nella precedente circolare 47/2020).

Si ricorda a riguardo come si tratti di un obbligo previsto dal DL 185/2008 (convertito con Legge 2/2009) che all'art. 16 c. 7bis prevede:

"7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza (**(applica la sanzione)**) della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'[articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento (**(a norma dell'articolo 5)**) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, (**(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013)**) costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi."



Pertanto:

- tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali sono tenuti a comunicare senza eccezioni all'Ordine di appartenenza il proprio domicilio digitale (indirizzo mail PEC) ai sensi dell'art. 16 c. 7 del DL 185/2008, convertito;
- qualora ciò non sia stato fatto, l'Ordine, ai sensi dell'art. 16 c. 7bis del DL 185/2008 provvede attraverso diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni nei confronti dell'iscritto inadempiente;
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine provvede ad aprire uno specifico procedimento amministrativo, a darne informazione all'iscritto, a comunicare una scadenza temporale entro la quale possono essere presentate memorie o giustificazioni ed infine a deliberarne la sospensione dall'Albo, fino ad ottemperanza dell'obbligo di legge. (non si tratta di un procedimento disciplinare, e pertanto non viene coinvolto il Consiglio di Disciplina; provvede direttamente il Consiglio dell'Ordine, pur con modalità analoghe a quelle di un procedimento disciplinare, in quanto si tratta di un procedimento amministrativo relativo alla inosservanza di un obbligo di legge).
- in esito al provvedimento di sospensione, l'iscritto può procedere a presentare un ricorso amministrativo di secondo grado al Conaf, con le consuete modalità ed entro le consuete scadenze.
- l'omesso adempimento a quanto previsto dalla Legge, ovvero la raccolta dei domicili digitali (indirizzi mail PEC) di tutti gli iscritti e la sospensione nei confronti degli iscritti che non provvedono malgrado la diffida, costituisce motivo di scioglimento e commissariamento dell'Ordine da parte del Ministero vigilante.

Si raccomanda pertanto la massima attenzione ai contenuti della presente circolare e la più sollecita applicazione di quanto indicato.

Si resta infine a disposizione per ogni genere di ulteriore chiarimento.

Distinti saluti,

Il Presidente

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993